

COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO

PROVINCIA DI FROSINONE

COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 21 del Reg. Data: 06/03/2018	OGGETTO: Approvazione Programma Triennale del fabbisogno Personale 2018 – 2020 e piano assunzioni 2018.
------------------------------------	--

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **SEI** del mese di **MARZO** alle ore **13,15** in San Biagio Saracinisco, convocata dal Sindaco, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori :

		PRESENTE	ASSENTE
Dott. Dario Iaconelli	Sindaco	X	
Di Mascio Franco	Assessore	X	
Dott.ssa Vettese Mariarita	Assessore		X

.....
Partecipa il Segretario dott.ssa Claudia Greco

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza e dichiara aperta la riunione .

Approvato e sottoscritto :

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 39, comma 1, della L. 27.12.1997 n. 449 che stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette;

Visto l'art. 89, comma 5, del D.lgs. 267/2000 a tenore del quale *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari”*;

Visto l'art. 91 del D.lgs. 267/2000 a tenore del quale *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 12.03.1999 n. 68, finalizzata alla funzione programmata delle spese del personale. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2 bis, 3, 3 bis, 3 ter dell'art. 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni di competenze”*;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 6 che testualmente recita: *“Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”* (1° comma); *“Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si provvede periodicamente e comunque a scadenza triennale.....”* (3° comma); *“Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione del fabbisogno del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.....”* (4° comma);

Visto l'art. 19, comma 8, della L. 448/2001 che dispone: *“A decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano adeguatamente motivate”*;

Visto l'art. 1, comma 102, della L. 30.12.2004 n. 311, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

Visto l'art. 3 comma 120 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, ai sensi del quale il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Tenuto conto che il programma triennale del fabbisogno di personale assume a riferimento essenziale la dotazione organica;

Richiamata da ultimo la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 28.03.2017, esecutiva, con la quale si è intervenuti in rettifica/modifica della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017/2019 e del piano annuale delle assunzioni per l'anno 2017 adottata quale aggiornamento della programmazione fabbisogno personale 2016 - 2018, procedendo in particolare alla conferma di assunzione per l'Annualità 2017 di n. 1 unità a tempo indeterminato e part time a 15 ore di autista scuolabus cat.B3 vacante in dotazione organica di cui alla già avviata procedura ordinaria di reclutamento prevista dal Piano 2016 mediante utilizzo quale Ente non soggetto a Patto di Stabilità nel 2015, della quota di capacità assunzionale per l'Anno 2017 calcolata per teste, nella misura di n. 1 assunzione (2017) per n. 1 cessazione anno precedente (2016) determinatasi a seguito del collocamento a riposo di **n. 1 unità di Cat. B3 Autista M.O.C. part time a 25 ore**, quindi un turn - over integrale ma nel tetto numerico nel rapporto 1 a 1 - quindi come totale o parziale sostituzione del personale cessato che nella forma del rispetto del limite

del tetto di spesa dei cessati, ovverosia entro la percentuale del 100% della spesa dei cessati **ma sempre in un rapporto per teste 1 a 1;**

Considerato che l'iter procedurale concorsuale svoltosi nella quasi sua interezza nell'Anno 2017 è stato però caratterizzato da una tempistica legata alla preventiva conclusione delle procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria ex Art. 34 e 30 del D.Lgs n. 165/2001 avviate a fine 2016 con la pubblicazione del bando con la fissazione di termini per la presentazione delle domande e per la selezione per la mobilità volontaria con la necessità di attendere due mesi dalla ricezione della richiesta da parte del Dipartimento della funzione pubblica per il personale in disponibilità) cui si è seguito l'inizio del periodo preelettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di questo Ente durante il quale si è ritenuto prudenzialmente non opportuno dare prosecuzione agli adempimenti concorsuali e quello successivo all'inizio del nuovo mandato amministrativo caratterizzato da obbligatori adempimenti burocratici legati all'insediamento della nuova Amministrazione ;

Dato atto che quanto sopra descritto ha determinato un necessario slittamento della pubblicazione del bando di concorso alla fine del mese di ottobre 2017, con conseguente evidente impossibilità di concludere la selezione pubblica per titoli ed esami come da calendario delle prove fissato dalla commissione concorso insediatasi in data 13.12.2017 e di procedere alle assunzioni entro il 2017;

Richiamato il parere espresso dalla Corte dei Conti *Sezione regionale di controllo per la Basilicata* **Deliberazione n. 2/2012/PAR secondo cui**

Omissis

Pertanto, qualora siano programmate nuove assunzioni in un determinato esercizio, nel rispetto dei limiti e della disciplina dettati dal legislatore, e siano avviate le relative procedure, appare coerente con il quadro legislativo delineato consentire all'ente di portarne a conclusione l'iter anche se le assunzioni dovessero essere concretamente effettuate nell'esercizio successivo. Ciò, naturalmente, a condizione che lo slittamento sia dovuto a cause non imputabili all'ente stesso.

In tal senso, la programmazione di nuove assunzioni con avvio delle relative procedure determina un "effetto prenotativo" nello stesso anno sulle relative somme ai soli fini del disposto di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza che ciò comporti una prenotazione di impegno in senso contabile. Ne consegue che quando e se nell'anno successivo le assunzioni verranno concretamente effettuate con impegno delle relative spese, si dovrà tener conto, ai fini del raffronto con le spese dell'anno precedente ai sensi del predetto comma 557, delle spese che seppur non impegnate risultano "prenotate" nel precedente esercizio.

Dato atto che :

- conseguentemente questa Amministrazione ha proceduto, con atto di g.c. n. 26 del 29.12.2017, ad un necessario AGGIORNAMENTO del programma Triennale assunzioni 2017-2019 per quanto attiene all'annualità 2018 del citato triennio, prevedendo in particolare per quanto attiene all'Annualità 2018 del citato Triennio, il completamento della procedura concorsuale pubblica sulla già programmata assunzione Anno 2017 di n. 1 unità a tempo indeterminato e part time a 15 ore di autista scuolabus Cat. B3 con previsione di assunzione del candidato risultato vincitore della stessa;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, anche in sede di Programmazione del fabbisogno triennale 2018 – 2020 e nella predisposizione del Piano Assunzioni Anno 2018 alle seguenti previsioni:

TRIENNIO 2018 - 2019 -2020

ANNO 2018

- **Conclusione della procedura concorsuale pubblica sulla programmata assunzione 2017 di n. 1 unità a tempo indeterminato e part time a 15 ore di autista scuolabus Cat. B3 e relativa assunzione in servizio del candidato risultato vincitore della stessa ;**

- **Conferma previsione di assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità part time al 41,66% (pari a 15 ore settimanali) di Istruttore Direttivo Contabile Cat. D1 (capacità assunzionale derivante dai resti assunzionali degli anni precedenti (sino al 2007) utilizzabili - budget assunzionale Anno 2015 derivante dalla cessazione unità personale di Cat. D intervenuta nell'anno 2014 -**

ANNO 2019:

Si procederà ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite delle cessazioni che dovessero verificarsi nell' Anno 2018 ma che ad oggi non possono preventivarsi , previa verifica del rispetto della normativa al momento vigente in materia di capacità assunzionale e rispetto limiti di spesa .

ANNO 2020

Si procederà ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite delle cessazioni che dovessero verificarsi nell' Anno 2019 ma che ad oggi non possono preventivarsi , previa verifica del rispetto della normativa al momento vigente in materia di capacità assunzionale e rispetto limiti di spesa .

PIANO ASSUNZIONI ANNO 2018

-Conclusione della procedura concorsuale pubblica sulla programmata assunzione 2017 di n. 1 unità a tempo indeterminato e part time a 15 ore di autista scuolabus Cat. B3 e relativa assunzione in servizio del candidato risultato vincitore della stessa ;

Ritenuto altresì opportuno confermare l'assetto organizzativo e la dotazione organica già definiti con la deliberazione di g.c. n. 23 del 26.06.2016 in quanto rispondente alle esigenze attuali e funzionale a soddisfare le esigenze organizzative dell'Ente;

Atteso che per il Comune di San Biagio Saracinisco con popolazione inferiore a 1000 abitanti il quadro normativo di riferimento in materia di contenimento della spesa di personale rimane anche per l'Annualità 2018 è il seguente:

- il comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 il quale prevede che gli enti locali sono tenuti ad assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) *abrogato*; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- il comma 557-bis dell'art. 1 della Legge 296/2006 il quale prevede che al fine del predetto contenimento, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
- il comma 557-ter dell'art. 1 della Legge 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del vincolo di cui al punto 1, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008;
- l'art. 9, comma 28, della L. 122 del 2010, così come di recente modificato dall'art. 11, comma 4-bis, della legge n. 114 del 2014 il quale sinteticamente stabilisce che per gli enti locali i quali risultano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 resta fermo che la spesa complessiva per rapporti di lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Preso atto che l'art. 3, comma 5, della Legge n. 114 del 2014 ha disposto l'abrogazione dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008;

Preso atto che il D.L. 24 giugno 2016, N. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, N. 160 ha disposto l'abrogazione del *comma 557 lett. a) della L. n. 296/2006*;

Verificato che le nuove e più favorevoli disposizioni in tema di personale riferite ai comuni di minori dimensioni demografiche che nell'anno 2015 non erano sottoposti al Patto di Stabilità introdotte dalla Legge di Conversione del D.L. 24.06.2016 n.113, hanno confermato anche per l'Anno 2018 (Legge n. 205/2017 - legge di Stabilità per l'Anno 2018), come già avvenuto per il 2017, l'applicabilità agli stessi dell'art.1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i che consente, fermo restando che le spese del personale, a lordo degli oneri riflessi per le Amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri per i rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'Anno 2008, la possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ma garantendo comunque il turn-over al 100% delle cessazioni, anche di quelle verificatesi dopo il 2006 - delibera Sezioni Riunite n. 52/2010);

Rilevato che questo Ente ha una popolazione di 349 abitanti e che nell'Anno 2015 non era sottoposto ai vincoli del patto di Stabilità Interno;

Visto, altresì, l'art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, il quale testualmente dispone: *"Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione"*;

Richiamata la sentenza 272/2015, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma sopra richiamata nella parte in cui stabiliva il divieto di procedere a qualsiasi forma di reclutamento, anche a tempo determinato, per le amministrazioni non in regola con l'indicatore dei tempi medi di pagamento, indicatore che doveva attestarsi sotto i 90 giorni nel 2014, e sotto i 60 giorni nel 2015;

Verificato inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:
-rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto all'anno 2008;

Vista nello specifico la Relazione tecnica del Responsabile Servizio Finanziario Allegata Sub A) quale parte integrante e stanziale;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Richiamati:

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria delibera n. 65 del 28.10.2004 e s. m. ed int, in particolare la modifica con atto di g.c. n. 36 /2016 inerente la disciplina delle procedure di mobilità esterna ed interna del personale e successiva attuata con atto di g.c. n. 13/2017 e inerente la disciplina delle procedure concorsuali
- il C.C.N.L. vigente per il personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali,
- il Bilancio di Previsione 2017 – 2019 e relativi allegati approvato con atto di c.c n. 9 del 18.04..2017
- il D.Lgs n. 267/2000;
- la deliberazione di g.c. n. 19 del 20.02.2018, esecutiva, di ricognizione eccedenze del personale Anno 2018;
- la deliberazione di g.c. n. 20 del 20.02.2018, esecutiva, di approvazione piano azioni positive Triennio 2018 -2020;

Dato atto che l'Ente è in esercizio provvisorio 2018 - 2020 per l'Annualità 2018 e che è in corso di predisposizione il Bilancio di Previsione 2018 -2020 ;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'Art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e s. m. ed int. **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO** : .F.to Dott. Dario IACONELLI

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 29.12.2017, in atti;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento verrà fornita la prescritta informazione alle organizzazioni sindacali ;

CON VOTAZIONE UNANIME espressa nelle forme e modi di legge;

D E L I B E R A

La causale che precede forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

- 1) Di dare atto che con precedente deliberazione di g.c. n. 26 del 29.12.2017, esecutiva, si è proceduto ad un necessario AGGIORNAMENTO del programma Triennale assunzioni 2017-2019 per quanto attiene all'annualità 2018 del citato triennio, prevedendo in particolare per quanto attiene all'Annualità 2018 del citato Triennio, il completamento della procedura concorsuale pubblica sulla già programmata assunzione Anno 2017 di n. 1 unità a tempo indeterminato e part time a 15 ore di autista scuolabus Cat. B3 con previsione di assunzione del candidato risultato vincitore della stessa.
- 2) Di approvare la Programmazione del fabbisogno triennale 2018 – 2020 e il Piano Assunzioni Anno 2018 con le seguenti previsioni:

TRIENNIO 2018 - 2019 -2020

ANNO 2018

- **Conclusione della procedura concorsuale pubblica sulla programmata assunzione 2017 di n. 1 unità a tempo indeterminato e part time a 15 ore di autista scuolabus Cat. B3 e relativa assunzione in servizio del candidato risultato vincitore della stessa ;**

- **Conferma previsione di assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità part time al 41,66% (pari a 15 ore settimanali) di Istruttore Direttivo Contabile Cat. D1 (capacità assunzionale derivante dai resti assunzionali degli anni precedenti (sino al 2007) utilizzabili - budget assunzionale Anno 2015 derivante dalla cessazione unità personale di Cat. D intervenuta nell'anno 2014 -**

ANNO 2019:

Si procederà ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite delle cessazioni che dovessero verificarsi nell' Anno 2018 ma che ad oggi non possono preventivarsi , previa verifica del rispetto della normativa al momento vigente in materia di capacità assunzionale e rispetto limiti di spesa .

ANNO 2020

Si procederà ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite delle cessazioni che dovessero verificarsi nell' Anno 2019 ma che ad oggi non possono preventivarsi , previa verifica del rispetto della normativa al momento vigente in materia di capacità assunzionale e rispetto limiti di spesa .

PIANO ASSUNZIONI ANNO 2018

